



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta n.      del

## Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
Art. 2 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA.....	3
Art.3 - DESTINAZIONE DEL GETTITO DELL'IMPOSTA .....	3
Art.4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.....	4
Art.5 – ESENZIONI.....	4
Art.6 - MISURA DELL'IMPOSTA.....	5
Art. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE .....	5
Art.8 – VERSAMENTI.....	6
Art.9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO .....	6
Art. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	7
Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA .....	8
Art. 12 – RIMBORSI.....	8
Art.13 – CONTENZIOSO .....	8
Art. 14- TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	8
Art. 15 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE .....	8

### Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997 e successive modifiche.
2. Il regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Aprilia, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, disciplinandone l'applicazione.

### Art. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
2. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti nello stesso mese.
5. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che offrono alloggio. Rientrano tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Alberghi
  - Residenze turistico-alberghiere
  - Affittacamere
  - Bed & breakfast
  - Agriturismi
  - Campeggi
  - Villaggi Turistici
  - Aree di sosta
  - Casa per ferie
  - Case e appartamenti per vacanze
  - Locazioni turistiche-affitti brevi

### Art.3 - DESTINAZIONE DEL GETTITO DELL'IMPOSTA

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

#### Art.4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto non residente nel Comune di Aprilia che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

#### Art.5 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. i minori entro il decimo anno di età e gli ultrasessantenni;
  - b. coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
  - c. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - d. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  - e. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
  - f. gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  - g. coloro che, non residenti nel Comune di Aprilia, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
  - h. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - i. il personale appartenente alle Forze dell'Ordine inviato sul territorio dai competenti Organi Statali per ragioni di servizio;
2. L'esenzione di cui alle lettere b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte del malato o del degente o dell'accompagnatore, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

#### Art.6 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. In sede di prima applicazione, l'imposta di soggiorno è determinata nella corrispondente misura:
  - a) Strutture alberghiere

Classificazione	Imposta (€/giorno)
1 stelle	1,00
2 stelle	1,30
3 stelle	1,50
4 stelle	2,00
5 stelle	2,50

- b) Campeggi, agriturismi, B&B, residence, casa vacanze, affittacamere, ecc..

Classificazione	Imposta (€/giorno)
Campeggio/Aree di sosta	1,00
Agriturismo	1,50
B&B	1,50
Residence/Villaggi turistici	2,00
Casa Vacanze/Casa per ferie	1,30
Affittacamere/locazioni turistiche-affitti brevi	1,30

#### Art. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Aprilia sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.
2. Essi hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero degli ospiti e dei pernottamenti, distinguendo i dati relativi a:

- quelli imponibili,
  - a quelli esenti/esclusi
  - l'importo riscosso per l'imposta di soggiorno
  - gli estremi del suo riversamento al Comune di Aprilia.
3. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel trimestre di riferimento: in questo caso il gestore comunica che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno. Il gestore è altresì obbligato a segnalare, congiuntamente alla dichiarazione trimestrale, le generalità dei soggetti passivi inadempienti.
  4. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui all'art.4 comma 1 ter del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall'art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
  5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, deve essere presentata la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente.
  6. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. Laddove l'ente si doti, in futuro, di piattaforme informatiche atte allo scopo, la trasmissione sarà effettuata utilizzando tali canali.

#### Art.8 – VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Aprilia. Il gestore della struttura ricettiva effettua il pagamento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare in uno dei seguenti modi:
  - a) mediante bollettino PagoPA;
  - b) mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato al Comune di Aprilia;
  - c) mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;
  - d) mediante modello F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo n.241 del 9 luglio 1997, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate.

#### Art.9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

- a. Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c. Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo della riscossione e del pagamento dell'imposta;
  - d. Espletare accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva avvalendosi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;
  - e. chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.
3. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli di cui al precedente comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

#### Art. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento, commesse dai gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all' Art.7, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'Art.7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro ai sensi dell'Art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.
2. La riscossione coattiva dell'imposta di soggiorno ha luogo anche quando l'importo dovuto, comprensivo e costituito solo da sanzioni ed interessi, è inferiore ad euro 16,00 (sedici/00).

#### Art. 12 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione trimestrale e nella dichiarazione annuale di cui all'art. 7.

#### Art.13 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie, ai sensi del D. Lgs n. 546/1992.

#### Art. 14- TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### Art. 15 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.
3. Il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF sul portale del Dipartimento delle Finanze.